

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2802}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **POSTAL**

Presentata il 27 febbraio 1974

Nuove provvidenze in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel momento presente l'artigianato attraversa una importante fase di transizione verso forme produttive più avanzate, resa particolarmente difficile dalla lunga fase di recessione attraversata dal nostro paese.

Avendo presenti queste difficoltà si è ritenuto opportuno proporre nuove norme in materia di credito all'artigianato, considerate particolarmente opportune e urgenti.

Le finalità del provvedimento sono quelle di migliorare l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane, mediante l'innalzamento del limite massimo di importo del finanziamento e della copertura del fondo di garanzia sussidiaria.

Inoltre, è previsto un ampliamento del limite delle scorte, un nuovo meccanismo per lo stanziamento dei contributi agli interessi a carico dello Stato, e la estensione agli istituti regionali della facoltà di concedere finanziamenti a medio termine alle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, per essere qualificate tali, debbono possedere dimensioni limitate e operare in settori di carattere tradizionale oppure secondo tecniche produttive che escludono l'impiego di processi interamente meccanizzati. L'esistenza di questi requisiti com-

porta che, per queste imprese, l'apporto del fattore lavoro sia ancora preminente e che, conseguentemente, siano richiesti bassi investimenti di capitale per addetto.

Si ha, quindi, che per la generalità delle imprese artigiane, il fabbisogno finanziario sia estremamente limitato.

Tuttavia, per quelle imprese che manifestano una maggiore dinamica e che vogliono dotarsi di macchinari più moderni, il fabbisogno di crediti a medio termine, da destinare a nuovi investimenti, può ascendere a qualche decina di milioni di lire. Si tratta, come facilmente si può comprendere, di quelle imprese che si trovano alle soglie della piccola industria e delle quali appare opportuno agevolare l'espansione verso dimensioni maggiori, sia a fini produttivi che occupazionali.

Attualmente, un ostacolo a siffatta espansione si deve ritenere costituito dal limite massimo di importo per i finanziamenti a medio termine, agevolati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, fissato in lire 15 milioni della legge 4 agosto 1971, n. 594.

1) Il limite indicato appare inadeguato ove si consideri che le piccole imprese industriali, le quali hanno sovente dimensioni assai prossime a quelle delle imprese artigiane e dalle quali si differenziano unicamente per le ca-

ratteristiche della produzione effettuata, possono ottenere finanziamenti fino a 500 milioni nel centro-nord e fino a 1,5 miliardi nel Mezzogiorno.

Per questi motivi si propone che il limite di fido, sopra richiamato, venga elevato a 40 milioni di lire, considerando che detto importo sia il minimo indispensabile che oggi si richieda, in relazione anche all'elevato aumento dei prezzi registrati nel corso di questi ultimi due anni, sia per i beni di investimento che per le materie prime e i semilavorati.

2) La Cassa per il credito alle imprese artigiane ha la finalità di ridurre al 3 per cento il costo del credito per le imprese artigiane, mediante la concessione di un contributo agli interessi, e di integrare, mediante il risconto delle operazioni, le disponibilità del sistema bancario investite nei finanziamenti alle imprese medesime.

Il contributo agli interessi viene, com'è noto, corrisposto a valere su di un apposito fondo, istituito presso la Cassa dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni: a detto fondo sono affluiti, nel tempo, i diversi stanziamenti decisi con legge e il dividendo che la Cassa attribuisce allo Stato alla chiusura di ciascun esercizio.

A partire dal 1952 sono stati complessivamente stanziati, sul fondo della Cassa per il concorso statale nel pagamento degli interessi 201.950 milioni dei quali 102.600 milioni già versati, e 99.350 milioni ancora da versare.

L'incremento registrato nel volume del credito artigiano, rende insufficienti i mezzi stanziati a favore del fondo apposito per la copertura dei maggiori fabbisogni previsti per gli anni 1973-1975; era stato, infatti, richiesto l'ulteriore stanziamento di 56 miliardi, sull'urgenza del quale la Cassa aveva richiamato l'attenzione dei ministri competenti.

Il sistema degli stanziamenti ricorrenti nel tempo, per i quali è necessario, di volta in volta, predisporre appositi provvedimenti di legge, pone il sistema nella situazione di non poter operare con quella prontezza e con quella tempestività che richiederebbero i principi ispiratori dell'intervento pubblico a favore del settore dell'artigianato.

Per questi motivi si ritiene opportuno estendere in favore del fondo contributi, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, la facoltà prevista per gli stanziamenti sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745. Si tratta, precisamente, della facoltà di determinare in sede di approvazione del bilancio del-

lo Stato gli eventuali stanziamenti occorrenti in aggiunta a quelli già previsti da altre leggi.

Come precedentemente ricordato, gli stanziamenti già decisi a favore del fondo dalla legge 4 agosto 1971 n. 594 si estendono fino al 1981; per questa ragione si è limitata a tale anno la facoltà di integrare, ove necessario, detti stanziamenti con la legge di bilancio che verrà approvata in questi esercizi in cui si prevedono insufficienze di mezzi.

Il congegno finanziario proposto, che ha già dato ottimi risultati a favore delle piccole e medie imprese, avrà il merito di porre il sistema del credito all'artigianato al riparo da crisi derivanti da temporanee insufficienze di mezzi pubblici assicurando, allo stesso tempo, la maggiore continuità possibile agli interventi verso un settore particolarmente sensibile a crisi di carattere congiunturale.

Va chiarito, infine, che gli stanziamenti disposti dalla legge di bilancio dovranno servire a integrare quelli decisi da altre leggi e che necessariamente terranno conto, quanto a entità, del fatto che gli impegni assunti si estendono su più anni, in relazione alla durata dei crediti concessi alle imprese.

3) L'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956 n. 1524, autorizza le aziende e istituti di credito ordinario, di cui all'articolo 5 della legge bancaria, ad operare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane.

Non prevede, invece, la possibilità che gli istituti attualmente operanti nel settore del credito a medio termine alle piccole industrie possano intervenire a favore delle imprese artigiane.

Deve essere ricordato che l'articolo 35 della legge 25 luglio n. 949, la quale istituiva la Cassa per il credito alle imprese artigiane e dava l'avvio a queste forme di finanziamento, prevedeva che con decreto del ministro del tesoro potessero essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa anche altri istituti o aziende che si costituissero per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attività artigiane. Di fatto non sono mai sorti nuovi istituti per il credito a medio termine alle imprese artigiane alle quali è venuto a mancare l'apporto di istituti specializzati nella concessione di crediti per l'investimento, dato che non possono essere considerate tali le aziende di credito ordinario che attualmente provvedono a tali finanziamenti.

Si ritiene, per questi motivi, opportuno estendere agli istituti regionali di mediocredito la facoltà di finanziare le imprese arti-

giane, sia direttamente che attraverso apposite sezioni speciali da costituire presso di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della presente proposta di legge. Sarebbero così evitati i tempi lunghi occorrenti al sorgere di nuovi istituti e sarebbero evitate quelle difficoltà di provvista dei fondi che necessariamente incontrano i piccoli istituti e che i mediocrediti regionali si trovano oggi ad avere in buona parte superato.

Inoltre, in questo modo le imprese artigiane verrebbero ad usufruire dell'esperienza acquisita da detti istituti, nella valutazione della rispondenza dei piani di investimento ai fini produttivi, esperienza che tende ad assumere le forme della consulenza finanziaria e dell'assistenza tecnica.

4) L'articolo 4 della proposta di legge, prevede l'estensione alle imprese artigiane di una analoga disposizione vigente per le piccole e medie imprese industriali. Queste ultime possono, infatti, ottenere il finanziamento agevolato ai sensi delle leggi n. 949 del 1952 e n. 623 del 1959 anche per gli investimenti effettuati in scorte di carattere permanente, purché per un importo non eccedente il trenta per cento della spesa prevista dall'intero programma di investimenti da finanziare (articolo 2 della legge 25 luglio 1961 n. 694 recante modifiche alla legge 30 luglio 1959 n. 623).

Attualmente il limite massimo per le scorte ammissibili all'agevolazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956 n. 1524 nel venti per cento del finanziamento accordato per l'impianto, limite che corrisponde ad un importo massimo di 3,5 milioni. L'entità di esso è percentualmente inferiore a quella stabilita per le piccole imprese e inadeguata in relazione all'aumento del limite di fido a 40 milioni, previsto dall'articolo 1 della presente proposta di legge.

Si propone, pertanto, che il limite per le scorte venga elevato fino al trenta per cento non del finanziamento accordato.

5) La garanzia sussidiaria dell'apposito fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane dalla legge 14 ottobre 1964 n. 1068, è prevista nella misura massi-

ma del 70 per cento della perdita sofferta dall'istituto finanziatore.

Successive leggi per le piccole e medie imprese industriali colpite da calamità naturali hanno previsto, nel caso di un analogo fondo istituito presso il Medio credito centrale, percentuali di copertura superiori, differenziate secondo l'ammontare della perdita. Più esattamente, il fondo di garanzia in questione, creato dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1142, copre il 95 per cento della perdita quando questa non supera i 30 milioni e l'80 per cento di essa quando ecceda tale importo.

Altre proposte di legge, relative alla istituzione di un fondo centrale di garanzia per il credito industriale, indicano percentuali eguali o superiori al 70 per cento della perdita.

Considerato che le imprese artigiane sono di dimensioni particolarmente ridotte e che l'intero settore è opportuno sia agevolato nella misura massima consentita, l'articolo 5 della presente proposta di legge prevede di elevare al 95 per cento la copertura del fondo per le perdite non superiori a 15 milioni e all'80 per cento per quelle di entità superiore.

La misura proposta non verrebbe ad alterare l'equilibrio del fondo stesso e non richiederebbe alcun onere aggiuntivo allo Stato. Questo è dimostrato dal fatto che dall'inizio dell'attività del fondo (1966) alla fine del 1972 la ritenuta operata a carico delle imprese nella misura dello 0,50 per cento *una tantum* all'atto dell'erogazione ha superato le perdite risultate, come importo, pari allo 0,04 per cento della totalità dei finanziamenti ammessi. Infatti, i finanziamenti ammessi alla garanzia del fondo dall'inizio dell'attività di esso fino al termine del 1972 risultavano essere 13.375 per 82,8 miliardi; le perdite complessivamente liquidate ammontavano, invece, per lo stesso periodo a lire 30 milioni.

A fronte di perdite liquidate nella misura indicata, le disponibilità nette del fondo di garanzia risultavano, al 31 dicembre 1972, di ben 10,4 miliardi, dei quali 7,9 miliardi provenienti da stanziamenti dello Stato e 2,5 miliardi da versamenti della Cassa, da interessi maturati e dalla ritenuta dello 0,50 per cento a carico delle imprese (complessivamente queste ritenute ammontavano a 343 milioni).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito dalla legge 4 agosto 1971 n. 594, è sostituito dal seguente:

« Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 40 milioni ».

ART. 2.

Gli stanziamenti relativi agli anni dal 1975 al 1981, a favore del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, potranno essere determinati anche con la legge di approvazione del bilancio per gli anni medesimi.

ART. 3.

Gli istituti regionali per il credito a medio termine alle medie e piccole imprese, costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) e il Credito industriale sardo (CIS) sono autorizzati, anche in deroga ai propri statuti, alla concessione di finanziamenti a medio termine alle imprese artigiane.

E facoltà di detti istituti costituire, con le modalità che saranno determinate dal ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, apposite sezioni speciali per il credito a medio termine alle imprese artigiane.

I predetti istituti sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949, e successive modificazioni.

ART. 4.

I finanziamenti concessi a imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, potranno essere

destinati anche alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione, nella misura massima complessiva non eccedente un terzo del fido massimo di cui al precedente articolo 1.

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964 n. 1068, è sostituito dal seguente:

« La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica, nella misura appresso indicata, sulla perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattive sui beni che comunque garantiscono il credito. La garanzia predetta si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta quando essa non superi i 15 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita quando essa superi tale importo ».

ART. 6.

Al fondo per il concorso statale sul pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 e successive modificazioni è conferita, per l'anno 1974, l'ulteriore somma di lire 2.500 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.